



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 06/10/2025

OGGETTO:

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio e contestuale conferimento di incarico legale all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli per la rappresentanza, difesa e tutela dei diritti del Comune di Brandizzo innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino a seguito di ricorso proposto da contribuente.

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di ottobre alle ore quindici e minuti cinque, regolarmente convocata, nella sede comunale convenzionalmente individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2022, si è riunita in videoconferenza, la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DURANTE Monica - Sindaco	Sì (da remoto)
2. FIUME Marianna - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. BARBERA Enrico - Assessore	Sì (da remoto)
4. SASANELLI Marianna - Assessore	Sì (da remoto)
5. SERRA Matteo Maria Davide - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana.

La Presidente DURANTE Monica constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE Finanziario e Tributi

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio e contestuale conferimento di incarico legale all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli per la rappresentanza, difesa e tutela dei diritti del Comune di Brandizzo innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino a seguito di ricorso proposto da contribuente.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 892 del 06/10/2025, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

““Premesso che in data 12/09/2025 veniva notificato al Comune ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati ed avverso intimazione di pagamento inerenti ad atti notificati dalla società SO.G.E.T. Spa concessionario del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Brandizzo.

Considerato che gli atti presupposto della riscossione coattiva sono stati emessi dall'Ufficio Tributi del Comune.

Richiamato l'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 rubricato "Liticonsorzio ed intervento" e, in particolare, il comma 6 bis ai sensi del quale *"In caso di vizi della notificazione eccipiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti."*

Considerato che il Comune di Brandizzo non dispone, all'interno della struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale per la difesa dell'Ente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino.

Ribadito che:

- il DLgs n. 36/2023 chiarisce che gli incarichi di rappresentanza legale sono da considerarsi affidamenti esclusi dall'applicazione del codice ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), punto 1), seppur da affidarsi nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del medesimo codice;
- sulla materia degli incarichi di patrocinio legale la Corte di Giustizia europea nella causa 265/18 ha chiarito che è esclusa dall'applicazione della direttiva 2014/24 sui contratti pubblici la rappresentanza legale del cliente - patrocinio - nell'ambito di procedimenti avanti ai giudici o autorità pubbliche di uno Stato membro, come anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione e dell'eventualità di un siffatto procedimento in quanto simili prestazioni, fornite da un avvocato, si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il cliente;
- il Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 14/09/2017 (numero affare 01502/2017), in merito al parere richiesto dall'ANAC in ordine alle linee guida per l'affidamento dei servizi legali, asserisce che "la selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo";
- l'incarico in oggetto rispetta il dettato di cui alla all'art. 56 comma 1 lett. l) del D.lgs. 36/2023 in quanto trattasi di una questio juris con elevata probabilità di tramutarsi nel thema decidendum di un procedimento giudiziario;
- la scelta del professionista è stata effettuata in base ad un'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, dell'intuitu personae fondato sulle caratteristiche del professionista e dell'esigenza di efficacia dell'attività difensiva per la tutela degli interessi e diritti del Comune di Brandizzo;

Considerato che è stata interpellata in merito l'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli e che costei si è dichiarata disponibile all'assistenza processuale di questo Ente, nell'ambito del procedimento in oggetto.

Visto il preventivo acclarato al prot. n. 10381 del 01/10/2025 per la rappresentanza ed assistenza in giudizio per un importo complessivo di € 1.864,76;

Visti, inoltre, il *curriculum vitae* del suddetto Avvocato e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità con l'assunzione dell'incarico per la difesa dell'Ente nel procedimento in

oggetto, acclarati al prot. n. 10511 del 06/10/2025 ed allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e dei quali si omette la pubblicazione all'Albo Pretorio nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).

Ritenuto di affidare all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli, con studio legale corrente in Napoli via F. Florimo n. 3, l'incarico legale per la rappresentanza, difesa e tutela delle ragioni del Comune di Brandizzo innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino nella controversia oggetto della presente deliberazione.

Ritenuto, inoltre, di dover autorizzare il Sindaco *pro-tempore* del Comune di Brandizzo a stare in giudizio nel ricorso in oggetto al fine di ribadire la fondatezza delle ragioni dell'Ente.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 il quale evidenzia che il Sindaco rappresenta l'Ente.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

Di approvare la narrativa e per l'effetto:

1) Di autorizzare, per quanto specificato in premessa, il Sindaco *pro-tempore*, quale rappresentante legale del Comune di Brandizzo, a resistere in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino avverso il ricorso promosso da contribuente.

2) Di conferire all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli, con studio legale corrente in Napoli via F. Florimo n. 3, incarico legale per la rappresentanza, difesa e tutela delle ragioni del Comune di Brandizzo innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino nella controversia oggetto della presente delibera.

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.864,76 trova copertura nel capitolo di spesa 410/8/1 "spese per incarichi legali" – Bilancio 2025-2027.

3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della procura speciale.

4) Di incaricare il Responsabile del Settore Economico e Finanziario dei successivi adempimenti di competenza.

5) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'incarico conferito nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".

6) Di dichiarare, visti i termini per la costituzione in giudizio avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267."""

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
Firmato Digitalmente
DURANTE Monica

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
VERNEAU Dr.ssa Diana